



Comune di Sant'Angelo in Vado

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. del 16.12.2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

ART. 4 COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 - APPLICAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 6 - EFFICACIA TEMPORALE DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI

ART. 7- INFORMAZIONI DEL CONTRIBUENTE

ART. 8 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 9 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

ART. 10 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 11 - ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 12 - NULLITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 13 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

ART.14 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

ART.15 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

ART. 16 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

ART.17 - DOCUMENTI DI PRASSI

ART. 18 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 19 - OGGETTO

ART. 20 - CAUSE OSTATIVE

ART. 21- RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 22 - ESIMENTI

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 23 -INTERPELLO

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ART. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 27 - ESAME DELL'ISTANZA E INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 28 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 29 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 30 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

CAPO V – AUTOTUTELA

ART. 31 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

ART. 32 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

CAPO - VI RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

ART. 33 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 34 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 35 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

ART. 36 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ART. 37 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI

ART. 38 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

ART.39 - RIMBORSI

ART. 40 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

ART. 41 - COMPENSAZIONE

ART. 42 - INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

ART. 43 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

ART. 44 - SANZIONI, CUMULO E VERSAMENTO MINIMO

TITOLO III - ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 45 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 46 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 47 - DILAZIONE DEI DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ART. 48 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI

ART. 49 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

ART. 50 - RIMBORSI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 51 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 52 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE

ART. 53 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

ART. 54 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 - NORME DI RINVIO

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere integrata da apposito regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, Imposta pubblicità, Imposta di soggiorno, TOSAP);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (COSAP);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 che per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ART. 4 – COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

1. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali sia di natura patrimoniale sia tributaria, e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
2. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali,

fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

3. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

4. L'Ufficio di ragioneria prima di procedere alla emissione dei mandati di pagamento verifica se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo, i responsabili liquidano la spesa con determinazione effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

5. La determinazione con cui viene disposta la compensazione deve essere comunicata al soggetto interessato mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione previo svolgimento delle necessarie verifiche da parte del responsabile

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 – APPLICAZIONE STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 6 - EFFICACIA TEMPORALE DEI REGOLAMENTI TRIBUTARI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

ART. 7 - INFORMAZIONI DEL CONTRIBUENTE

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'Ente e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale porta a conoscenza dei contribuenti con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

ART. 8- CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettiva residenza o eventuale domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, di regola almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

ART. 9- PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. Sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, in attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
 - a) gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;

- b) quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
4. In applicazione del comma precedente, nel dettaglio, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
- a) avvisi e solleciti di pagamento;
 - b) ruolo e cartella di pagamento;
 - c) atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d) atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e) fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f) avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione, quali a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - g) avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva;
 - h) rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i) rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j) provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k) diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) diniego o revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m) atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - n) ogni altro atto ancorché non previsto nei punti precedenti la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.

10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218 disciplinato al Capo IV del predetto Regolamento, in luogo delle osservazioni.
11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia definito al Capo IV.
15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ART. 10 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART. 11- ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all' art.7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 12 – NULLITÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ART. 13- DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e di oggetto accertabile.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale, elementi che dovranno essere specificatamente indicati nell'atto di accertamento medesimo.

ART.14- DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 15 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 16- PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità e di offensività, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie. La disciplina delle sanzioni tributarie è improntata oltre che al principio di proporzionalità anche a quello di offensività.

ART. 17- DOCUMENTI DI PRASSI

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

ART. 18- DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

ART. 19 - OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimenti nei tributi locali.

ART. 20 - CAUSE OSTATIVE

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ART. 21 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni ovvero un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - 3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13 bis comma 1 del d.lgs. 472/97 in materia di ravvedimento parziale.
 - 4. Entro 30 giorni dal pagamento deve essere inoltrato al comune modulo attestante il versamento, con dettaglio degli importi versati, dell'anno di competenza e con l'allegazione della copia del bollettino/bonifico/F24 di versamento.

ART. 22 - ESIMENTI

- 1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
- 2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
- 3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente.

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 23 – INTERPELLO

- 1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
- 2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
- 3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
- 5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 15 a 19.
- 6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o

per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1 e 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario.
12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
13. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 12 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
15. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 12, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
16. Gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono annullabili.
17. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 16.
18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

In ogni caso sono esclusi dall'applicazione dell'accertamento con adesione le fattispecie escluse dall'invito al contraddittorio di cui all' art. 9 del suddetto Regolamento.

3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art. 9 comma 8 del suddetto Regolamento;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 9 del suddetto Regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del presente regolamento.
5. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione

chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 dell'art. 9 del suddetto Regolamento, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e) delle modalità dell'adesione e della riduzione delle sanzioni che può essere concessa;
 - f) del giorno, dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 9 comma 8 suddetto Regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 8 comma 8 del suddetto Regolamento.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello

schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 9 comma 8 del suddetto Regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e per il pagamento è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 24 comma 4 del presente regolamento.

4. Le opzioni di cui ai commi 2 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 9 del suddetto Regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
9. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.
10. L'iniziativa del contribuente può essere altresì presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti, dati e/o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 2 del precedente articolo 25.

ART. 27 - ESAME DELL'ISTANZA E INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 26 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 24 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

ART. 28- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo delegato e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento di entrate comunali.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede all'emissione degli atti necessari al rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 792 della legge 27/12/2019 n. 160.

ART. 29 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 30 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente anche in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune di cui

art. 8 del suddetto Regolamento, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO V - AUTOTUTELA

ARTICOLO 31 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 32 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 31, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 31.

CAPO - VI RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO

ART. 33 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente

- l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
 3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
 4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
 5. In caso di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) trovano applicazione gli oneri, interessi e spese previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
 6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
 7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuale.
 8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 20 euro.

ART. 34 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed

efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 35 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1 l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART.36 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:
 - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale. Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione può effettuare, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.
In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.
 - b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
 - c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;
 - d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
 - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
 - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
 - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
 - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.
- Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo

alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a);

e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

f) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

i) Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.;

l) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

2. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

ART. 37 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino l'applicazione.
2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di accoglimento la comunicazione è accompagnata dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
3. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
4. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART.38 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate - Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 39 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede a rimborsi se l'importo del tributo dovuto per ogni annualità risulta inferiore ai limiti previsti dal successivo articolo 44, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 40 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 41 - COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo (compensazione verticale) versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non pregiudica attività accertativa da parte del Comune.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa autorizzazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di presentazione della stessa.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000 calcolati per singole annualità d'imposta.

ART. 42 - INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno. Decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuale.

ART. 43- SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione consigliare, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

ART. 44 - SANZIONI, CUMULO E VERSAMENTO MINIMO

1. Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del d.lgs. 473/97, alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 472/97 qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la

sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

3. Il contribuente non è tenuto al versamento di seguenti importi minimi, in relazione ai singoli tributi, salvo diversa disciplina di legge:
 - a) IMU euro 12,00
 - b) TARI euro 12,00
 - c) CANONE UNICO PATRIMONIALE (Ex ICP/DPA) euro 12,00
 - d) CANONE UNICO PATRIMONIALE (Ex TOSAP) euro 12,00

TITOLO III - ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 45 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 46 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" competente.
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato o parziale pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
4. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
6. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
7. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo

1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
8. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuale.
In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Per importi annui sino a 5,00 € relativi alle singole entrate patrimoniale non è dovuto il versamento, salvo diversa disciplina di legge e di regolamento.
11. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00

ART. 47 - DILAZIONE DEI DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Per debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:
 - a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale. Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il soggetto che concede la rateizzazione può effettuare, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni

presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.

- b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;
- c) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;
- d) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 48 rate:
 - per importi fino ad euro 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
 - per importi da euro 1.001,00 fino ad euro 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
 - per importi da euro 6.001,00 fino ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
 - per importi superiori ad euro 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a);

- e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

- f) per importi superiori ad euro 30.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
- g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- i) Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.;
- l) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

2. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati.

ART. 48 - DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano l'applicazione.
2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di accoglimento la comunicazione è accompagnata dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
3. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

4. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ART. 49 - DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate - Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 50 - RIMBORSI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Per importi sino a 5,00 euro annui sulle singole entrate patrimoniali non si procede al rimborso, salvo diversa disciplina di legge e di regolamento.

ART. 51 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 52 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1 l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART.53- ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla

rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- g) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - h) errore sull'individuazione del tributo;
 - i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - j) errore sul presupposto d'imposta;
 - k) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - l) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 54- ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

- 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 58 l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 3. Si applica il comma 3 dell'articolo 58.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55 - NORME DI RINVIO

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2025.